

REGOLAMENTO (CEE) N. 513/86 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1986

recante modifica degli allegati 1, 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

regolamento (CEE) n. 1660/85, in particolare l'articolo 122,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il parere della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1660/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 98,

considerando che è necessario modificare l'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 574/72 per adeguarsi ad un cambiamento delle autorità competenti in Italia;

considerando che occorre modificare l'allegato 4 di detto regolamento per tener conto di una modifica degli organismi di collegamento per le prestazioni familiari nel Lussemburgo;

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal

considerando che è necessario modificare talune disposizioni dell'allegato 5 di detto regolamento per tener conto di altri accordi conclusi tra stati membri;

considerando che occorre parimenti modificare l'allegato 6 di detto regolamento in seguito ad un cambiamento intervenuto in Germania nella procedura di pagamento delle prestazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1. All'allegato 1. la rubrica « H. ITALIA » è sostituita dal seguente testo:
 - « H. ITALIA: 1. Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, Roma,
 - 2. Ministro della Sanità, Roma,
 - 3. Ministro di Grazia e Giustizia, Roma,
 - 4. Ministro delle Finanze, Roma. »
2. All'allegato 4 il punto 5 della rubrica « I. LUSSEMBURGO » è sostituito dal seguente testo:
 - « 5. Prestazioni familiari: Caisse nationale des prestations familiales (cassa nazionale delle prestazioni familiari), Lussemburgo. »
3. L'allegato 5 è modificato come segue:
 - a) Alla rubrica 4, BELGIO-FRANCIA, il punto d) è sostituito dal seguente testo:
 - « d) L'accordo franco-belga del 4 luglio 1984 relativo al controllo sanitario dei lavoratori frontalieri residenti in uno dei due paesi e occupati nell'altro. »
 - b) Alla rubrica 9, BELGIO-PAESI BASSI, il punto c) è sostituito dal seguente testo:
 - « c) L'accordo del 24 dicembre 1980, modificato dall'accordo del 18 dicembre 1984, sull'assicurazione-cure mediche. »

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 160 del 20. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

- c) Alla rubrica 19, DANIMARCA-PAESI BASSI, si conserva il comma esistente che è contrassegnato con la lettera a) e si aggiunge il seguente punto :
- b) Lo scambio di lettere del 30 marzo e 25 aprile 1979 relativo all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento e all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento e delle spese per controllo amministrativo e sanitario). »
- d) Alla rubrica 21, DANIMARCA-REGNO UNITO, il comma esistente diventa punto 1 ed è aggiunto il seguente punto :
- 2. Lo scambio di lettere del 5 marzo e 10 settembre 1984 relativo alla non applicazione ai lavoratori autonomi degli accordi di rinuncia al rimborso delle prestazioni di disoccupazione corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento, nelle relazioni con Gibilterra. »
- e) Alla rubrica 28, GERMANIA-PAESI BASSI :
- i) il punto c) è soppresso ;
 - ii) i punti d), e), f), g) diventano rispettivamente c), d), e), f) ;
 - iii) è aggiunto il punto seguente :
 - g) L'accordo del 1° ottobre 1981 relativo al rimborso delle spese per le prestazioni in natura di cui agli articoli 93, 94 e 95 del regolamento di applicazione. »
- f) Alla rubrica 30, GERMANIA-REGNO UNITO, è aggiunto il punto seguente :
- c) Lo scambio di lettere del 18 luglio e 28 settembre 1983 relativo alla non applicazione ai lavoratori autonomi degli accordi di rinuncia al rimborso delle prestazioni di disoccupazione corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento nelle relazioni con Gibilterra. »
- g) Alla rubrica 61, LUSSEMBURGO-PAESI BASSI, è aggiunto il punto seguente :
- c) L'accordo del 20 dicembre 1978 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale. »
- h) Alla rubrica 63, LUSSEMBURGO-REGNO UNITO, è aggiunto il punto seguente :
- c) Lo scambio di lettere del 18 luglio e 27 ottobre 1983 relativo alla non applicazione dell'accordo di cui al punto a) ai lavoratori autonomi che si spostano tra il Lussemburgo e Gibilterra. »
- i) Alla rubrica 65, PAESI BASSI-REGNO UNITO, è aggiunto il punto seguente :
- d) Lo scambio di lettere del 18 luglio e 18 ottobre 1983 relativo alla non applicazione dell'accordo di cui al punto b) ai lavoratori autonomi che si spostano tra i Paesi Bassi e Gibilterra. »
4. L'allegato 6 è modificato come segue :
- Nella rubrica C. GERMANIA, il punto 4 è sostituito dal seguente testo :
- 4. Assicurazione infortuni
- a) Relazioni con la Spagna, la Grecia, l'Italia, i Paesi Bassi e il Portogallo :

pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5);
--
 - b) Relazioni con il Belgio, la Danimarca, la Francia, l'Irlanda, il Lussemburgo e il Regno Unito :

pagamento diretto, tranne nei casi in cui siano previste altre disposizioni. »
--

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punto 3 è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore degli accordi di cui al punto suddetto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1986.

Per la Commissione

Manuel MARIN

Vicepresidente
